



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924, Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

In data **27 novembre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti e del rag. Giorgio Di Pilato, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **DICO S.P.A.** per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Maria Antonietta Mura, Andrea Simoni e Serafina Paolucci assistiti da M. Elisabetta Russo di CONFCOMMERCIO Roma;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Alessio Di Labio
- per FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Alessio Di Labio, giusta delega agli atti del Ministero
- per la RSA: Emanuel Flamini

PREMESSO CHE

- la **DICO S.P.A.**, (d'ora in poi Società) con sede legale a Roma, via Raffaele Costi n.90, come sopra rappresentata, inquadrata ai fini Inps nel settore del Terziario/Commercio svolge attività di commercio di prodotti alimentari e non, gestisce una catena di discount dislocati sull'intero territorio nazionale, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo di n.1.732 lavoratori ai quali applica il CCNL del Terziario distribuzione e servizi e quello della Distribuzione Cooperativa;
- la Società, tramite l'accordo governativo del 27/06/13 sta già usufruendo di una CIGS per cessazione parziale di attività riguardo a n. 163 lavoratori e per di una CIGS per crisi aziendale riguardo a n. 161 unità lavorative;
- con comunicazione del 30 settembre 2013 (prot. n. 21704 del 15/10/13) la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex artt 4 e 24 L. 23 luglio 1991, n. 223, dichiarando un esubero complessivo pari a n.24 unità lavorative;

- con Nota del 07/11/13, la società ha inviato a questo Ministero il mancato accordo in fase sindacale, ove contestualmente ha richiesto formale convocazione al fine di effettuare l'esame congiunto per espletare la fase amministrativa della Procedura;
- pertanto con nota del 22/11/13 (prot. n.24711) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate alla odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base dell'avviata procedura, dettagliatamente esposte nella lettera di avvio. In particolare, la Società, a fronte della crisi finanziaria globale e della recessione col conseguente impatto sui consumi, ha subito un andamento involutivo di carattere fortemente decrescente nell'ultimo biennio. La società dichiara che nell'ambito del più complesso processo di riorganizzazione iniziato col precedente accordo ministeriale si è verificata l'esigenza di un ulteriore intervento di razionalizzazione delle proprie risorse che ha portato alla individuazione di un ulteriore esubero che riguarda una platea di lavoratori anche con funzioni di coordinamento. Dopo un ampio ed approfondito confronto, le Parti, onde evitare un impatto traumatico per i lavoratori in esubero, concordano di ricorrere, come misura alternativa ai licenziamenti, ad un periodo di Cassa integrazione Guadagni Straordinari per un numero massimo di 24 unità lavorative. Le Parti concordano quindi di richiedere un periodo di Cigs per tali lavoratori nelle modalità e nelle sedi come di seguito dettagliatamente indicate.

CONSIDERATO

l'art. 1, comma 405, della L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal **D.L. 5.10.2004 n. 249**, convertito con modificazioni dalla **Legge 3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii.**, ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.


A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE (PARZIALE) DI ATTIVITA'

La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G.delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, ai fini della concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività** per n. 3 lavoratori, per 24 mesi, per il periodo che va dal 28/11/13 al 27/11/15, che operano presso il punto vendita di Asti.

 Per tali lavoratori la cigs sarà a zero ore e senza rotazione poichè essi rappresentano l'intero organico in tale punto vendita già chiuso.


Il Piano di gestione degli esuberi – prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:

- ricollocazione prioritariamente all'interno dell'azienda anche ricorrendo allo strumento della mobilità interaziendale su base concordata;
- ricollocazione presso società del Gruppo TUO;
- formazione e riqualificazione del personale, finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie all'espletamento delle mansioni diverse;









 2

- d) eventuale assegnazione su base volontaria a mansioni di livello diverso da quelle svolte, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della L. 223/91 e previa conciliazione ai sensi dell'art. 411 del c.p.c.;
- e) collocazione in mobilità, come specificato al successivo punto C

Per il **secondo anno di Cigs**, si confermano tutti gli strumenti già evidenziati per la gestione degli esuberi per il primo anno.

La Società si impegna ad attuare il Piano di gestione degli esuberi come sopra delineato. Le Parti ritengono che le misure citate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS la gestione positiva di almeno il **30 %** del personale dichiarato in esubero. Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento di CIGS. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS, la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

B. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.

La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D. G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, ai fini della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per 12 mesi, dal 28/11/13 al 27/11/14**, per un numero massimo di **21 lavoratori** che operano nei seguenti punti vendita:

Unità produttiva	esubero
Negozi DICO di P.to S. Elpidio (FM)	1
Ispettori Capriata (AL)	5
Ispettori Castello (NA)	4
Ispettori Montelupo (FI)	5
Ispettori Roma (RM)	1
Ispettori Noale (VE)	1
Funzionari Commerciali Montelupo (FI)	2
Funzionari Commerciali Prato (PO)	1
Funzionari Commerciali Napoli (NA)	1

Tali lavoratori saranno collocati in CIGS fino ad un massimo di zero ore senza rotazione a causa della infungibilità, dichiarata dall'azienda, delle mansioni che svolgono.

La Società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.

Il Piano di gestione degli esuberi – prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:

- f) ricollocazione prioritariamente all'interno dell'azienda anche ricorrendo allo strumento della mobilità interaziendale su base concordata;
- g) ricollocazione presso società del Gruppo TUO;
- h) formazione e riqualificazione del personale, finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie all'espletamento delle mansioni diverse;
- i) eventuale assegnazione su base volontaria a mansioni di livello diverso da quelle svolte, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della L. 223/91 e previa conciliazione ai sensi dell'art. 411 del c.p.c.;
- j) collocazione in mobilità, come specificato al successivo punto C

C. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

Le Parti convengono, altresì, che, quale ulteriore strumento di gestione degli esuberanti, la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 24 unità, compatibilmente alle figure professionali dichiarate in esubero che verranno individuati in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il periodo di fruizione della Cigs.

L'Azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in mobilità incentivi all'esodo come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.



In fine, le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale e/o nazionale, su richiesta di una delle stesse, al fine di verificare la situazione aziendale e l'andamento della Cigs.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto agli artt. 4 e 24, legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art.2, DPR 218/00, utile alla concessione della CIGS.

Letto, confermato e sottoscritto.

DICO S.P.A

FILCAMS CGIL




CONFCOMMERCIO

FISASCAT CISL



UILTUCS UIL



RSA



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

